



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. n. 1 del 04/01/2018 ss.mm.ii. - Approvazione delle linee guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella regione Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal responsabile del procedimento, dirigente dalla P. F. Tutela delle acque e Tutela del territorio di Ancona, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; nonché l'attestazione che dalla stessa non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

1. Di approvare, ai sensi della L.R. n. 1/2018 ss.mm.ii., le linee guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella regione Marche di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
2. Di incaricare la dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale di svolgere l'attività di sviluppo/aggiornamento del software D.O.M.U.S., quale piattaforma regionale da realizzare per l'applicazione della L.R. 01/18, come specificato nell'allegato 3 "Funzionalità richieste al sistema informatico" parte integrante delle linee guida.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

MOTIVAZIONE

A seguito dell'entrata in vigore della n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (legge Del Rio) e della L.R. n. 13/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province" sono tornate in capo alla regione, tra le altre, anche le funzioni in materia di sismica.

In data 11/01/2018 è stata pubblicata sul BUR Marche n. 3 la Legge regionale n. 1 del 04 gennaio 2018, concernente "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche" come modificata con L.R. n. 2 del 09/02/2018 "Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale", in vigore dal 26/01/2018 e di cui sarà data applicazione dal 21/02/2019.

La legge regionale n. 1/2018 si è prefissata l'obiettivo di tutelare la pubblica incolumità stabilendo disposizioni in merito al riordino delle funzioni in materia sismica, alla riorganizzazione delle strutture tecniche competenti, al concorso degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, alla riduzione del rischio sismico, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché alla repressione delle violazioni.

All'art. 2 "Funzioni dei Comuni" la legge trasferisce ai Comuni le funzioni in materia sismica, pertanto le Amministrazioni comunali esercitano le attività di competenza in forma singola o associata o altrimenti avvalendosi, previa intesa con la Provincia, della struttura tecnica provinciale competente territorialmente, secondo i criteri individuati nell'allegato "1" alla legge medesima; le Amministrazioni comunali con popolazione residente inferiore ai cinquemila abitanti possono svolgere le funzioni trasferite, per un periodo non superiore a cinque anni, anche avvalendosi della struttura tecnica regionale.

In attuazione della sopra citata legge, la Regione Marche nello svolgimento del monitoraggio delle attività comunali in materia sismica e con lo scopo di controllare il rispetto degli impegni assunti, tra l'altro, l'esigenza di adottare procedure comuni, al fine di agevolare i procedimenti in capo alla Regione e di dare indirizzi per le altre strutture tecniche comunali competenti.

Con nota prot. n. 0284512/14/03/2018 |R_MARCHE|GRM|ITE|P 420.05.10/2018/SMD/8860 il Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio ha informato tutti i Comuni della regione e l'Anci Marche sui tempi d'attuazione e sugli adempimenti, anche operativi, a cui attenersi nel rispetto della nuova normativa in materia sismica.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della L.R. n. 1/2018, ai sensi dell'art. 15, la Giunta regionale con proprio atto adotta le disposizioni, come di seguito riportate:

a) definisce i criteri per la formazione e l'aggiornamento dei soggetti a cui sono trasferite le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'art. 2, comma 1;

b) individua criteri e modalità per l'implementazione del sistema informativo integrato idoneo a garantire un adeguato supporto tecnologico alla rete delle strutture tecniche competenti all'esercizio delle funzioni, consentendo la gestione informatica dei procedimenti in materia sismica, ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b);

c) determina criteri e modalità per la costituzione ed il funzionamento del Comitato tecnico scientifico (CTS), ai sensi dell'art. 3, comma 3;

AA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

d) (abrogato dall'art. 14 L.R. 9 febbraio 2018 n. 2);

e) determina i criteri e le modalità per la determinazione ed il versamento del contributo per attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per la vigilanza ai sensi dell'art 14.

Pertanto in attuazione dell'art. 15 della L.R. n. 1/2018, così come armonizzata con il DPR 380/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e la Legge 241/90, le linee guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture competenti per le costruzioni in zona sismica nella regione Marche (allegato "A" al presente atto), regolano le attività operative necessarie per:

- definire i contenuti dei corsi di formazione per i soggetti delle strutture tecniche competenti;
- l'individuazione dei criteri per l'implementazione del sistema informatico, tramite l'indicazione di una più dettagliata procedura per:
 - o il rilascio dell'"autorizzazione sismica" di cui all'art. 8,
 - o l'attestazione di deposito della "relazione a struttura ultimata" di cui all'art. 10,
 - o la presentazione del "certificato di regolare esecuzione" e del "collaudo statico" di cui all'art. 10,
 - o lo svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico di cui all'art. 12 della legge medesima;
- definire funzioni e competenze del Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.).

Nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione amministrativa e agevolazione degli adempimenti, le linee guida regolamentano i procedimenti in capo alla Regione e hanno valore di indirizzo e guida per le strutture tecniche competenti che non si avvalgono della struttura regionale; le stesse linee guida stabiliscono il contenuto minimo dei progetti da presentare mediante la piattaforma web regionale ai sensi del D.P.R. n. 380/01 art. 65 e art. 93, comma 3.

Con il presente atto si dà incarico alla P.F. Informatica e crescita digitale di svolgere l'attività di sviluppo/aggiornamento del software DOMUS, quale piattaforma regionale da realizzare per l'applicazione della L.R. 01/18, come meglio specificato nell' allegato 3 "Funzionalità richieste al sistema informatico" parte integrante delle linee guida.

Al fine di assicurare la massima diffusione, verrà data ampia comunicazione del documento a tutti i Comuni della regione, all'Anci Marche e agli Ordini e Collegi Professionali, anche attraverso la pubblicazione nel sito "Amministrazione trasparente Regione Marche".

La presente proposta è stata predisposta dal responsabile del procedimento, dirigente della P.F. Tutela delle acque e Tutela del territorio di Ancona a seguito di piena condivisione avvenuta in tavoli tecnici ed incontri tra le strutture regionali territorialmente competenti.

La sottoscritta dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente atto.

Dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Responsabile del procedimento
(Stefania Tibaldi)

PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014 e propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara inoltre che dall'adozione del presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Nardo Goffi)

La presente deliberazione si compone di n. 33 pagine, di cui n. 28 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)

HA

LEGGE REGIONALE 04 GENNAIO 2018, N. 1 E SS.MM.II.

"Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche"

LINEE GUIDA

per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella regione Marche.

Sommario

Art. 1 – Obiettivi e Finalità.....	2
Art. 2 – Definizioni	2
Art. 3 – Corsi di formazione e supporto tecnico	4
Art. 4 – Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.).....	4
Art. 5 – Denuncia dei lavori on-line.....	5
Art. 6 – Documentazione e modulistica	6
Art. 7 – Procedura autorizzativa	7
Art. 8 – Direttore dei lavori	10
Art. 9 – Collaudatore.....	11
Art. 10 – Iter per R.S.U., conformità, collaudo e comunicazioni/aggiornamenti	12
Art. 11 – Calcolo del versamento contributo istruttorio	13
Art. 12 – Verifica rispetto normativa sismica.....	14
Art. 13 – Conclusioni e precisazioni.....	15
Allegati:	15

Art. 1 – Obiettivi e Finalità

1. Le linee guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella regione Marche, comprensive di quattro allegati parte integrante e sostanziali delle stesse, hanno i seguenti obiettivi e finalità:
 - A) disciplinare, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 04 gennaio 2018 n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche), le attività operative necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" di cui all'articolo 8 della L.R. 01/18, dell'attestazione di deposito della "relazione a struttura ultimata", della presentazione del "certificato di regolare esecuzione" e del "collaudo statico" di cui all'articolo 10 della L.R. 01/18, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico, di cui all'art. 12 della medesima legge regionale.
 - B) stabilire il contenuto minimo dei progetti da presentare tramite la piattaforma web regionale, ai sensi dell'art. 93, comma 3, nonché dell'art. 65 del D.P.R. 380/01.
 - C) Regolare i procedimenti in capo alla Regione e dare un indirizzo per le altre strutture tecniche competenti, di cui art. 2 della L.R. 01/18 (**allegato 1**).
2. Le linee guida sono redatte nel rispetto della L.R. 01/18 letta in combinato disposto con il D.P.R. 380/01 e la L. 241/90.

Art. 2 – Definizioni

1. Si definiscono i seguenti termini:
 - a. **Struttura tecnica competente**: ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L.R. 01/18, è la struttura tecnica preposta ad istruire le pratiche in materia sismica ed al rilascio dell'autorizzazione sismica;
 - b. **Legge sismica**: con questo termine si fa riferimento alla Legge Regionale Marche 04 gennaio 2018 n. 1 ovvero "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche" e ss.mm.ii;
 - c. **Denuncia dei lavori**: istanza con cui viene richiesta l'autorizzazione sismica.
 - d. **Trasmissioni volontarie**: si intendono tutte quelle informazioni o quei documenti trasmessi senza previa richiesta specifica da parte della **struttura tecnica competente**, durante l'iter autorizzativo:
 - **Comunicazione amministrativa**, se rientra nelle "comunicazioni e aggiornamenti", della successiva lettera (e), e aggiornamento del contributo per l'avviata istruttoria;
 - **Integrazione progettuale**, quando esige la correzione o l'aggiunta di elaborati strutturali a quanto presentato precedentemente.
 - e. **Comunicazioni e aggiornamenti**: si intendono tutte quelle informazioni o quei documenti presentati dopo il rilascio dell'autorizzazione sismica, che comunque non comportino una variazione strutturale; per questa voce si hanno i seguenti casi:
 - I. Aggiornamento delle sole tavole architettoniche;
 - II. Variazione del nominativo del committente e/o dei progettisti e/o del direttore dei lavori e/o collaudatore e/o dell'esecutore dei lavori e/o delegato per la presentazione telematica;
 - III. Nomina del collaudatore nel caso di interventi che non ricadono nell'art. 65 del D.P.R. 380/01;
2. Si definiscono le seguenti tipologie di intervento:
 - a. Interventi di nuova costruzione;
 - b. Interventi di adeguamento sismico;
 - c. Interventi di miglioramento sismico;
 - d. Interventi di riparazione o locali.
3. Per ciascuna delle tipologie del comma precedente, si definiscono le seguenti fasi documentali:

- 1) **Denuncia dei lavori** ovvero l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione sismica;
 - 2) **Comunicazione di inizio lavori**;
 - 3) **Denuncia dei lavori in variante** (presentazione di variante strutturale);
 - 4) **Comunicazioni e aggiornamenti**;
 - 5) **Relazione a struttura ultimata (RSU)**, per i casi a, b, c;
 - 6) **Certificato di regolare esecuzione (CRE)**, per il caso d;
 - 7) **Collaudo statico**, per i casi a, b, c.
4. Infine si definiscono le seguenti nomenclature:

- **Descrizione dell'intervento:**

Iniziale - numero progetto (assegnato dal sistema), oggetto dei lavori, ubicazione (comune, indirizzo), dati catastali, coordinate geografiche, tipologia di intervento (nuova costruzione /adeguamento sismico/ miglioramento sismico/ intervento di locale e riparazione), breve descrizione,

Completa - dati precedenti più data/e rilascio autorizzazione/i, caratteristiche costruttive, tipologia documento finale (R.S.U., C.R.E. e Collaudo statico) e data della fine lavori;

- **Anagrafica del Committente:**

nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, posta elettronica certificata ed e-mail. Oppure Ragione sociale, codice fiscale/P. IVA, Comune e indirizzo della sede, posta elettronica certificata, nome e cognome del legale rappresentante, luogo e data di nascita, domicilio, posta elettronica certificata ed e-mail;


- **Anagrafica del tecnico incaricato:**

nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, ordine/collegio professionale e numero di iscrizione, posta elettronica certificata e e-mail, numero telefonico, domicilio dello studio;

- **Anagrafica dell'esecutore dei lavori:**

Ragione sociale, codice fiscale/P. IVA, Comune e indirizzo

della sede, posta elettronica certificata, numero telefonico, nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, posta elettronica certificata ed e-mail del legale rappresentante;



- **Fascicolo dell'intervento:** documentazione in formato elettronico, costituita dalla descrizione dell'intervento, dall'anagrafica del committente, del tecnico/i incaricato/i, dell'esecutore dei lavori, con associati i seguenti documenti: denuncia dei lavori e suoi allegati, comunicazione di inizio lavori, denunce dei lavori in variante, comunicazioni e aggiornamenti vari, relazione struttura ultimata e certificato di collaudo statico e/o certificato di regolare esecuzione.

Art. 3 – Corsi di formazione e supporto tecnico

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) della L.R. 1/18, la Regione organizza, nel periodo stabilito dall'art. 17 comma 4 della L.R. 1/18, il corso di formazione per il personale individuato per la struttura tecnica competente.
2. I contenuti del corso sono riportati nell'**allegato 2**.
3. Successivamente verranno organizzati ulteriori corsi di formazione dalla Regione, con contenuti, sedi e periodicità da stabilire di volta in volta, al fine di un aggiornamento periodico ed in caso di variazioni della norma tecnica in materia sismica.
4. Come stabilito dall'allegato 1 della **legge sismica**, lettera A penultimo comma, le strutture tecniche competenti si possono avvalere del supporto tecnico-specialistico di professionisti esterni, per mezzo di convenzione con gli ordini professionali, in cui sia stabilito che:
 - a. il professionista sia scelto con selezione, per valutare la sua preparazione tecnico-specialistica;
 - b. il rapporto con la struttura tecnica competente abbia durata non superiore a 3 anni, non prorogabile e con sospensione di almeno 3 anni prima di ulteriori incarichi nella stessa struttura;
 - c. nel periodo di collaborazione, il professionista non può svolgere attività libero professionale nel territorio provinciale di riferimento;
 - d. il professionista non abbia rapporti fino al 3° grado di parentela con persone (professionisti e non) che possano essere coinvolti negli interventi edilizi da autorizzare.

Art. 4 – Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 01/18, è istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
2. **Funzionamento:**
 - 2.1. Il **C.T.S.** è nominato con decreto del Dirigente del Servizio regionale.
 - 2.2. È l'organo tecnico consultivo della Regione, nel campo della riduzione del rischio sismico, a cui è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione.
 - 2.3. Esprime pareri su richiesta della Giunta regionale o delle strutture tecniche competenti in merito all'applicazione della normativa sismica.
 - 2.4. Collabora con le strutture tecniche competenti nell'esame dei progetti esecutivi riguardanti strutture di particolare complessità.
 - 2.5. Collabora all'elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari e di indirizzo in materia di sicurezza delle costruzioni in zona sismica.
 - 2.6. Esegue la modifica e l'aggiornamento della modulistica in materia antisismica.
 - 2.7. Verifica l'attuazione delle disposizioni di cui alle presenti linee guida, al fine di uniformare per tutto il territorio regionale le procedure per la presentazione delle istanze e per il controllo.
 - 2.8. Collabora con il dirigente sostituto individuato nel caso di attivazione del potere sostitutivo, di cui l'art. 2 comma 9ter della L. 241/90, in caso di inadempienza della struttura tecnica competente.
3. **Composizione:**
 - 3.1. Il **C.T.S.** è composto da funzionari della Giunta regionale esperti in materia sismica, da iscritti ai vari ordini professionali e da docenti universitari.
 - 3.2. Il **C.T.S.** è composto da **7** membri oltre al Presidente.

- 3.3. Il **C.T.S.** è costituito in seno al Servizio regionale competente in materia antisismica, nella forma minima, da:
- 3.3.1. il dirigente del Servizio regionale competente in materia antisismica o un suo delegato, in qualità di presidente;
 - 3.3.2. cinque funzionari con qualifica di “specialista tecnico ingegnere/architetto”, esperti in materia sismica, della Giunta regionale;
 - 3.3.3. un funzionario con qualifica di “specialista tecnico geologo” della Giunta regionale con esperienza in materia sismica;
 - 3.3.4. un funzionario dell’Avvocatura della Giunta regionale, quando necessario.
- 3.4. Ferma restando la composizione minima di cui al comma 3.3, il **C.T.S.** può essere integrato con i seguenti componenti, aventi esperienza in materia sismica, scelti di volta in volta dal presidente in base agli specifici argomenti oggetto della seduta:
- 3.4.1. un docente (ingegnere, geologo) dell’Università Politecnica delle Marche;
 - 3.4.2. un rappresentante esperto in ingegneria antisismica del Dipartimento della Protezione civile regionale;
 - 3.4.3. uno o più rappresentanti esperti in ingegneria antisismica iscritti negli Ordini professionali (ingegneri, architetti).
- 3.5. L’Università e gli Ordini professionali, per le finalità di cui al comma 3.4, comunicano al Servizio regionale competente, il nominativo del rappresentante e di uno o più sostituti.
4. **Procedura per le convocazioni e le riunioni:**
- 4.1. Le strutture tecniche competenti, di cui all’art. 2 della L.R. 01/18, inviano la richiesta di parere del **C.T.S.** al **Servizio regionale competente**.
 - 4.2. Il servizio regionale può convocare il **C.T.S.** due volte al mese in base alle richieste pervenute.
 - 4.3. L’ordine del giorno viene comunicato almeno **3 giorni feriali** prima della data di riunione.
 - 4.4. La seduta di cui al comma precedente può svolgersi, a seconda delle necessità, in più giornate, ma deve concludersi comunque entro 10 giorni dalla prima riunione.
 - 4.5. Il **C.T.S.** esprime il parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 4.1.
 - 4.6. Il **C.T.S.** ha sede presso gli uffici del **Servizio regionale competente** in materia di antisismica.
5. **Validità e svolgimento della riunione:**
- 5.1. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti indicati al comma 3.3 ed i pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 - 5.2. Alla riunione può partecipare, senza diritto di voto, per questioni relative all’autorizzazione sismica, il dirigente o il funzionario della **struttura tecnica competente** che ha inoltrato la richiesta di parere. Il rilascio o il diniego dell’autorizzazione è subordinato a tale parere, dandone indicazione nel relativo atto.
 - 5.3. Nel caso in cui la prima seduta del CTS fosse rinviata per mancanza del numero legale, la nuova seduta dovrà tenersi entro 7 giorni dalla prima e potrà ritenersi valida purché siano presenti almeno un terzo dei componenti convocati e in carica, con un arrotondamento all’unità superiore. Della circostanza deve essere fatta specifica menzione nell’avviso di convocazione.
6. Le sedute del comitato sono a titolo gratuito.

Art. 5 – Denuncia dei lavori on-line

- 1. Nel territorio regionale, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 01/18, chiunque intenda eseguire nuove costruzioni o interventi su quelle esistenti è tenuto a darne denuncia, con contestuale domanda per il rilascio del provvedimento di cui al comma 2. Alla denuncia dei lavori deve essere allegato il progetto. Il contenuto minimo della documentazione è definito all’articolo 6.

2. La presentazione delle **denunce dei lavori** e delle varianti e degli atti tecnici successivi alla fine lavori (Relazione a struttura ultimata, Certificato di collaudo statico o Certificato di regolare esecuzione), nonché ogni altro tipo di comunicazione, deve essere effettuata tramite la piattaforma web regionale “**D.O.M.U.S.** [Deposito On-line Marche Unificato per la Sismica]”.
3. Per l’utilizzo della piattaforma regionale D.O.M.U.S. è pubblicato un manuale d’uso.
4. Le funzionalità della piattaforma sono riportate nell'**allegato 3**.

Art. 6 – Documentazione e modulistica

1. Nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 1 lettera b della legge sismica, le disposizioni del presente articolo sono volte a definire i contenuti dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione sismica e della documentazione da allegare, di cui all'articolo 93 del D.P.R.380/2001, e si applicano sia per le nuove costruzioni sia per gli interventi sulle costruzioni esistenti.
2. La denuncia dei lavori contiene le seguenti informazioni:
 - a) **Descrizione dell'intervento**, di cui al comma 4 del precedente art. 2, nella forma “iniziale”;
 - b) **Anagrafica del committente**;
 - c) **Anagrafica dei tecnici incaricati**, con l’eventuale specifica delle opere eseguite e relativi a:
 - i. progettista architettonico;
 - ii. progettista strutturale;
 - iii. direttore dei lavori;
 - iv. collaudatore statico ove richiesto;
 - d) **Anagrafica dell'esecutore dei lavori**, o degli esecutori, con la specifica delle opere eseguite;
 - e) **Sintesi della documentazione allegata**, intesa come indicazione dei documenti presentati;
 - f) Altre informazioni di rilievo in caso di presentazione di una denuncia dei lavori di un progetto in variante.
3. Alla denuncia dei lavori sono allegate le ricevute attestanti il pagamento del contributo regionale di cui all'articolo 14 della legge sismica, secondo le modalità che sono indicate nel successivo articolo 11 – Contributo istruttorio. La mancanza delle suddette attestazioni di pagamento determina l’irricevibilità dell’istanza.
4. La documentazione inerente ai lavori, da allegare alla denuncia dei lavori, consiste nel progetto architettonico e strutturale (livello esecutivo) che definisce compiutamente con ogni dettaglio la fase realizzativa, nonché nelle calcolazioni di analisi e verifica all’uopo necessarie.
5. La denuncia dei lavori contiene altresì:
 - a) **delega** del committente ad un soggetto che curi la presentazione della denuncia dei lavori per l’inserimento di tutta la relativa documentazione sul portale regionale D.O.M.U.S.;
 - b) **asseverazione dei progettisti** relativa all’art. 7 della **legge sismica**.
 - c) **Dichiarazione del collaudatore statico** di cui all’art. 67 del D.P.R. 380/01.
6. I progetti strutturali sono composti dai seguenti elaborati, in conformità a quanto disposto dal D.P.R.380/2001 e dalle nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018), ed a quanto riportato nell'allegato 1 lettera b della legge sismica:
 - a) “**Progetto architettonico**”, di cui all'allegato 1 lettera b, punto 1;
 - b) “**Relazione sulle fondazioni**”, di cui all'allegato 1 lettera b, punto 2;
 - c) “**Relazione geologica**”, di cui all'allegato 1 lettera b, punto 2;
 - d) “**Relazione geotecnica**”, di cui all'allegato 1 lettera b, punto 2.
 - e) “**Relazione di Calcolo**” o “**Fascicolo dei calcoli strutturali**”, di cui all'allegato 1 lettera b, punto 3;
 - f) “**Relazione tecnica illustrativa**” di cui all’art. 93, nonché all’art. 65 comma 3 lettera b del D.P.R. 380/01;

- g) “Relazione sui materiali” di cui al § 10.1 del D.M. 17/01/2018;
- h) “Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi” di cui all’allegato 1 lettera b, punto 4. Per gli interventi sugli edifici esistenti, deve comprendere gli elaborati grafici del rilievo geometrico-strutturale dello stato attuale e nonché degli eventuali danni;
- i) “Piano di manutenzione” delle strutture;

Art. 7 – Procedura autorizzativa

1. La **denuncia dei lavori**, in bollo, è sottoscritta dal/dai committente/i con firma digitale ovvero, quando non possibile, in firma autografa, con allegato il documento di identità, caricata e trasmessa telematicamente sul portale regionale. La **denuncia dei lavori** è accompagnata da:
 - a. delega, di cui all’art. 6 comma 5 lettera a;
 - b. elenco degli elaborati/documenti presentati (creato automaticamente dal portale);
 - c. dichiarazione del calcolo del contributo per l’attività istruttoria;
 - d. ricevuta di versamento del contributo istruttorio;
 - e. asseverazione del progettista di cui art. 6 comma 5 lettera b);
 - f. progetto architettonico;
 - g. relazione tecnica illustrativa;
 - h. relazione sui materiali;
 - i. relazione di Calcolo;
 - j. elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi;
 - k. relazione sulle fondazioni;
 - l. piano di manutenzione;
 ed a seconda della tipologia dell’intervento proposto, anche da:
 - a. relazione geotecnica;
 - b. relazione geologica;
 - c. calcoli strutturali degli elementi prefabbricati;
 - d. progetto degli elementi prefabbricati;
 - e. dichiarazione del collaudatore statico, in caso di progetto per le opere rientranti dell’art. 65 del D.P.R. 380/01.
2. Per le opere in calcestruzzo armato normale, precompresso ed a struttura metallica, la **denuncia dei lavori** deve essere firmata anche dall’esecutore delle opere (costruttore), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 65 del D.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 8 comma 8 della **legge sismica**.
3. Ad ogni **denuncia dei lavori** consegnata telematicamente viene assegnato un numero progressivo annuale, preceduto dall’identificativo ISTAT della Provincia e del Comune (ISTAT/nnnn/aaaa) – esempio: progetto 50 del 01/03/2018 nel comune di Ancona = 042002/0050/2018.
4. Entro quindici giorni all'avvenuta consegna telematica della **denuncia dei lavori e dei relativi allegati**, la **struttura tecnica competente** comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
6. Prima della comunicazione di cui al comma 4, la **struttura tecnica competente** può ravvisare la manifesta irricevibilità o inammissibilità o improcedibilità o infondatezza della denuncia dei lavori, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della l. 241/90. I motivi principali che possono portare a tale esito sono:
 - a. mancanza della ricevuta del versamento del contributo per l’attività istruttoria;
 - b. i documenti e/o gli elaborati allegati alla **denuncia dei lavori** non sono coerenti con quanto riportato nella denuncia stessa;
 - c. uno o più dei documenti/elaborati, in formato file, risultano vuoti, danneggiati o non comprensibili;

d. **tutta** la documentazione non è conforme al formato pdf/a.


Per altri casi non elencati è facoltà della **struttura tecnica competente** applicare l'art 2 della l. 241/90, purché il provvedimento espresso contenga una motivazione esaustiva.

7. Nel caso si verifichi quanto riportato al comma precedente, si dovrà provvedere ad una nuova denuncia dei lavori per avviare un nuovo iter autorizzativo.

Elenco documentazione richiesta		
<i>Allegato</i>	<i>Documento</i>	<i>Firmato da</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori	• Committente e Esecutore dei lavori (se dovuto)
<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione della Marca da Bollo	• Operatore accreditato
<input checked="" type="checkbox"/>	elenco degli elaborati	• Committente o Operatore accreditato
<input checked="" type="checkbox"/>	Delega	• Committente
<input checked="" type="checkbox"/>	Calcolo versamento	• Operatore
<input checked="" type="checkbox"/>	Ricevuta versamento	•
<input checked="" type="checkbox"/>	Asseverazione del progettista strutturale	• Progettista strutturale
<input checked="" type="checkbox"/>	Progetto architettonico	• Progettista architettonico • Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Relazione tecnica illustrativa	• Progettista strutturale • Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Relazione sui materiali	• Progettista strutturale • Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Relazione di Calcolo	• Progettista strutturale • Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi	• Progettista strutturale • Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Relazione sulle fondazioni	• Progettista strutturale • Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Piano di manutenzione della struttura	• Progettista strutturale • Direttore dei lavori strutturali
<input type="checkbox"/>	Relazione geotecnica	• Progettista strutturale oppure dal Geologo • Direttore dei lavori strutturali
<input type="checkbox"/>	Relazione geologica	• Geologo • Direttore dei lavori strutturali
<input type="checkbox"/>	Relazione di Calcolo degli elementi prefabbricati	• progettista strutturale degli elementi prefabbricati in serie • direttore tecnico di stabilimento
<input type="checkbox"/>	Elaborati grafici esecutivi e Particolari costruttivi dei prefabbricati	• progettista strutturale degli elementi prefabbricati in serie • direttore tecnico di stabilimento
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione del collaudatore statico	• Collaudatore

Per il primo deposito di nuovi progetti è **obbligatoria**, come documentazione minima, la **presentazione degli elaborati sopra indicati con il simbolo** ☑. Per le varianti si devono presentare solo i documenti che variano rispetto al progetto originario.

8. In ogni caso il provvedimento finale autorizzativo, che può contenere delle prescrizioni, è adottato dal dirigente della **struttura tecnica competente**, entro il termine di **sessanta giorni** decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.
9. Nel momento in cui viene formalizzata l'esistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione sismica, la **struttura tecnica competente** chiede al denunciante la presentazione della marca da bollo per il rilascio dell'atto finale.
10. Entro quarantacinque giorni (art. 8 comma 5 della **legge sismica**) dalla presentazione della denuncia dei lavori, il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, nonché l'eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali, l'integrazione della documentazione presentata, purché tale documentazione integrativa non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o sia acquisibile autonomamente dalla stessa. Tale richiesta sospende il procedimento (ai sensi della l. 241/90 art 2 comma 7) per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del committente. Il termine per l'iter procedurale, di cui al comma 8, riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.



11. Nel caso che la documentazione integrativa trasmessa non fosse soddisfacente, il procedimento si intende ancora sospeso fino al perfezionamento di quanto richiesto. Tale mancanza può essere confermata con un'ulteriore richiesta da parte del responsabile del procedimento.
12. Qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non fossero forniti entro il termine stabilito dal comma 10 o persistano i motivi ostativi all'accoglimento della **denuncia dei lavori**, la **struttura tecnica competente** potrà, se ne ravvisasse il caso, comunicare il preavviso di diniego dell'autorizzazione o di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

13. In caso di diniego, la **denuncia dei lavori** è archiviata con provvedimento motivato del dirigente della **struttura tecnica competente** e comunicata al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore.
14. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente della **struttura tecnica competente** rilascia l'autorizzazione sismica.
15. Nel caso in cui l'iter autorizzativo non sia concluso o non siano state richieste integrazioni, ma vengano presentate delle "trasmissioni volontarie", che aggiungano nuovi elementi o modifichino quanto presentato e quindi possano comportare ulteriori valutazioni istruttorie, il termine dei sessanta giorni, di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge sismica, può riprendere a decorrere per intero dalla data di ricevimento di tale documentazione.
16. Per gli interventi di sopraelevazione, il rilascio dell'autorizzazione sismica è valido anche ai fini della certificazione preventiva di cui all'articolo 90 del D.P.R.380/2001 (articolo 7, comma 3, L.R. 01/2018);
17. Come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della legge sismica, nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, sono conservati, anche con modalità informatiche, i progetti e le relative varianti vidimati dalla struttura tecnica competente, a disposizione degli incaricati dei controlli e della vigilanza.
18. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente della struttura tecnica competente non abbia già opposto motivato diniego sulla istanza di autorizzazione sismica, ai sensi dall' art. 20 comma 4 della L. 241/90, la denuncia dei lavori si intende rigettata.
19. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, nel rispetto dell'art. 2, comma 9 ter della L. 241/90, il privato può richiedere il potere sostitutivo avvalendosi del servizio regionale competente che entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto deve concludere il procedimento.
20. Nel caso in cui la struttura tecnica competente chieda la convocazione del C.T.S., ravvisando la complessità del progetto, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per conoscenza anche al soggetto legittimato.
21. A prescindere dal titolo abilitativo richiesto, il committente deve comunicare l'effettivo inizio dei lavori alla struttura tecnica competente, per consentire a quest'ultima la possibilità di effettuare una vigilanza in corso d'opera, come stabilito dall'allegato 1 lettera A ultimo comma della legge sismica.
22. La denuncia dei lavori deve essere presentata per ogni "struttura isolata" a prescindere da qualsiasi altra valutazione di merito. Nello specifico, trattasi di opere che possono prevedere una conclusione dei lavori singola rispetto al complessivo intervento edilizio ipotizzato.

Art. 8 – Direttore dei lavori

1. Il direttore dei lavori:
 - a. può allegare alla Relazione a Struttura Ultimata ovvero alla relazione sull'accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale, anche una documentazione fotografica dei principali particolari costruttivi non più ispezionabili o quando richiesta in fase autorizzativa;
 - b. per lavori non soggetti a collaudo, ultimate le strutture, rilascia il certificato che attesta la perfetta rispondenza dei lavori eseguiti alle Norme Tecniche di cui al comma 3 dell'articolo 10 della **legge sismica**.
2. In caso di lavori in variante che comportano il rilascio di una nuova autorizzazione, il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il nuovo provvedimento di "autorizzazione sismica".
3. Nei casi previsti dalla legge (articolo 65 D.P.R.380/2001, articolo 6 L. 1086/71), entro il termine di **sessanta giorni** dall'ultimazione dei lavori strutturali, il direttore dei lavori deposita in via telematica tramite la piattaforma, la relazione a struttura ultimata allegando:

- a. i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59 D.P.R.380/2001;
 - b. per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente la tesatura dei cavi ed i sistemi di messa in coazione;
 - c. l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme;
 - d. dichiarazione di utilizzo della marca da bollo.
4. La relazione deve inoltre contenere una dichiarazione sull'adempimento degli obblighi di competenza, previsti dagli articoli 64 e 65 del D.P.R.380/2001 e dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e dovrà essere redatta sulla base di modelli allegati alle presenti linee guida.
 5. Il direttore dei lavori, nel caso in cui rassegni le proprie dimissioni o riceva la revoca dell'incarico, ne dà immediata comunicazione alla struttura tecnica competente trasmettendo una dettagliata relazione, sottoscritta anche dall'impresa esecutrice, sulle opere eseguite nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la documentazione di cui all'articolo 65, comma 6, lettere a), b), c), del D.P.R.380/2001.
 6. In caso di impossibilità accertata per gli adempimenti di cui al comma 5, ad essi provvede il direttore dei lavori subentrante, che effettua ispezioni, prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari.
 7. Il direttore dei lavori subentrante, nominato dal committente, deve:
 - a. vistare gli elaborati progettuali originali allegati al provvedimento di "autorizzazione sismica" in possesso del committente;
 - b. dichiarare di prendere atto delle opere effettivamente realizzate e ne deve riscontrare, per le parti ispezionabili, la corrispondenza con gli elaborati progettuali;
 - c. disporre la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in corso d'opera e il costruttore.
 8. La dichiarazione di accettazione dell'incarico è comunicata dal committente o da suo delegato alla **struttura tecnica competente** tramite l'utilizzo di modelli all'uopo predisposti.
 9. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico del collaudatore in corso d'opera, il direttore dei lavori sospende i lavori fino alla nomina del tecnico subentrante, dandone comunicazione alla **struttura tecnica competente**.
 10. In caso di revoca dell'incarico al costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al costruttore subentrante i provvedimenti di "autorizzazione sismica", gli allegati e gli elaborati progettuali originali in possesso del committente, ai fini della sottoscrizione degli stessi. La dichiarazione di accettazione dell'incarico è comunicata dal committente o da suo delegato alla **struttura tecnica competente** tramite l'utilizzo dei modelli allegati. Tale dichiarazione assolve l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 65 del D.P.R.380/2001 per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Art. 9 – Collaudatore

1. Il collaudatore redige il certificato di collaudo entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali, che riassume le attività svolte sulla base dei modelli allegati.
2. Il certificato di collaudo viene presentato telematicamente sulla piattaforma nelle modalità stabilite nell'art. 10, unitamente alla documentazione prevista di legge.
3. In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni del collaudatore in corso d'opera, lo stesso ne dà immediata comunicazione alla **struttura tecnica competente** per territorio, attraverso una dettagliata relazione sull'attività di vigilanza svolta nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni

di cui al presente articolo e quelle relative alle ulteriori attività da lui eventualmente disposte, ivi compresa l'effettuazione di prove di carico.

4. La dichiarazione di accettazione del nuovo incarico deve essere comunicata dal committente o da suo delegato alla **struttura tecnica competente** tramite l'utilizzo dei modelli allegati.

Art. 10 – Iter per R.S.U., conformità, collaudo e comunicazioni/aggiornamenti

1. Il presente articolo disciplina il rilascio dell'attestato di avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 10 della **legge sismica**, per la relazione a struttura ultimata (R.S.U.):


- a. Il documento, **in carta semplice**, va compilato e caricato nella piattaforma web. La **struttura tecnica competente** rilascia l'attestato di avvenuto deposito entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di consegna della R.S.U.
- b. Qualora la **struttura tecnica competente** ritenga la documentazione presentata insufficiente o errata o sia necessario chiedere chiarimenti o integrazioni che non consentano il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito entro il termine di cui la lettera a, invia la richiesta di integrazione nella piattaforma web.
- c. Nel caso in cui la documentazione integrativa trasmessa non soddisfi quanto richiesto, l'iter di rilascio dell'attestato di deposito si intende ancora sospeso, fino alla trasmissione di tutta la documentazione richiesta.

2. Il presente articolo disciplina, inoltre, la verifica relativa alla presentazione, ai sensi dell'art. 10 della **legge sismica**, dei seguenti documenti:


- a. Certificato di regolare esecuzione (documento in marca da bollo);
- b. Certificato di collaudo statico (documento in marca da bollo);
- c. Comunicazioni e aggiornamenti.

3. Per i documenti di cui il comma 2, la **struttura tecnica competente**, entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta consegna telematica nella piattaforma, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90, prende atto della sua presentazione. In ogni caso dal momento dell'avvenuta consegna telematica nella piattaforma si intende notificato il documento.

4. Qualora la **struttura tecnica competente** ritenga la documentazione presentata insufficiente o errata o sia necessario chiedere chiarimenti o integrazioni che non consentano la presa d'atto della presentazione, carica la nota di richiesta di integrazione o di chiarimento nella piattaforma web.



5. Tutte le **“comunicazioni e aggiornamenti”**, di cui il comma 2, sono trasmesse con lettera del committente firmate o digitalmente o in forma cartacea, allegando il documento di identità e caricate da lui stesso o dal suo delegato nella piattaforma.
6. Per i casi di variazione del tecnico incaricato, il tecnico subentrante deve firmare i documenti e gli elaborati di sua competenza, debitamente recuperati dalla piattaforma, fatta salva la presentazione di varianti strutturali.
7. Nel caso di variazione del delegato del committente per la presentazione della **denuncia dei lavori** (art. 6 comma 5 lettera a) ne va data comunicazione da parte del committente tramite la piattaforma o tramite PEC alla **struttura tecnica competente**. Nel caso si riscontrassero anomalie, la **struttura tecnica competente**, potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni precisando gli elementi mancanti ed il termine per la presentazione delle memorie.
8. All'avvenuto deposito del certificato di collaudo statico o del certificato di regolare esecuzione, il collaudatore o il direttore dei lavori ne consegna copia al committente, solo nel caso in cui quest'ultimo non ha alcun accesso alla piattaforma.



Art. 11 – Calcolo del versamento contributo istruttorio

1. Il presente articolo definisce il criterio di calcolo e l'importo del contributo istruttorio, ai sensi dell'art. 14 della **legge sismica**.
2. Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle procedure da porre in essere con l'entrata in vigore di detta **legge sismica**, la stessa istituisce un "contributo" per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della medesima legge.
3. Sono esclusi dalla corresponsione degli oneri di cui al comma 1, i casi di cui al comma 3 lettere a e b dell'art. 14 della **legge sismica**.
4. Il mancato versamento dei suddetti oneri costituisce motivazione di improcedibilità della domanda di autorizzazione sismica.
5. Per ciascuna pratica, il contributo è corrisposto direttamente:
 - a. alla Regione per i comuni che si avvalgono della struttura regionale;
 - b. agli Enti in cui sono collocate le strutture tecniche competenti.
6. Le tariffe da corrispondere per ciascuna istanza saranno composte da:
 - a. un costo fisso minimo distinto per tipologia di intervento e per destinazione d'uso dell'immobile;
 - b. un costo parametrico (aggiuntivo al costo fisso) proporzionale alla tipologia di intervento, al volume e alla destinazione d'uso dell'opera realizzata, ove desumibile.
7. Per definire i tipi di interventi si stabiliscono le seguenti tipologie di opere:

- 
- a. **TIPOLOGIA A** – Nuove costruzioni – di qualsiasi materiale. Prevalentemente la tipologia di intervento edilizio come definito dall’art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. 380/01, nonché del medesimo articolo 3 comma 1 lettera d) che comporta una demolizione e successiva ricostruzione;
 - b. **TIPOLOGIA B** – Adeguamento sismico, come definito al punto 8.4.3 delle NTC vigenti;
 - c. **TIPOLOGIA C** - Miglioramento sismico, come definito al punto 8.4.2 delle NTC vigenti;
 - d. **TIPOLOGIA D** – Intervento locale e riparazione, come definiti al punto 8.4.1 delle NTC vigenti;
 - e. **TIPOLOGIA E** – Nuove costruzioni a cui non sia applicabile la tariffa a volume. Nuove costruzioni, di cui alla tipologia A, a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo (tralicci, pannelli pubblicitari, ecc.), nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e della tipologia G;
 - f. **TIPOLOGIA F** – Denuncia dei lavori di progetto in variante. Se la variante prevede un aumento di volume rispetto al progetto presentato, l’incremento della tariffa deve essere calcolato sul volume aggiunto;
 - g. **TIPOLOGIA G** – Ponti, viadotti, gallerie, opere d’arte stradali realizzati dai privati che non ricadono nei casi della tipologia I;
 - h. **TIPOLOGIA H** – OPERE DI SOSTEGNO, di cui al capitolo 6.5 del NTC;
 - i. **TIPOLOGIA I** – Interventi non soggetti a contributo. Sono i seguenti casi:
 - ART. 14 comma 3 lettera a) della L.R. 01/18 - Progetti riferiti ad interventi da realizzare a seguito di eventi calamitosi;
 - ART. 14 comma 3 lettera b) della L.R. 01/18 - opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni, o opere realizzate da privati e donate ad enti pubblici o concesse ai medesimi in comodato gratuito.
 - j. **TIPOLOGIA L** – ART. 14 comma 3 lettera c) della L.R. 01/18 - interventi di adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica necessari nei condoni edilizi nonché nei procedimenti relativi alle violazioni della norma antisismica.
8. Nel caso di usi plurimi di una struttura oggetto di denuncia di lavori, il calcolo del contributo deve essere effettuato considerando le cubature per ogni singola destinazione, a cui aggiungere, una sola volta, il contributo in quota fissa.
 9. Le tariffe sono riportate nell'**allegato 4**.
 10. Non occorre procedere a nuovo versamento per il contributo istruttorio nel caso di rinnovo di una **denuncia dei lavori** per cui è stata contestata l’improcedibilità, di cui all’art. 7 comma 6. Resta ferma la necessità di applicazione di una nuova marca da bollo sulla nuova istanza.
 11. Nel caso di ripresentazione di una **denuncia dei lavori** per cui è stato rilasciato il diniego, il contributo deve essere versato per intero.

Art. 12 – Verifica rispetto normativa sismica.

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 103 del D.P.R. 380/01, i Comuni competenti per territorio effettuano controlli diretti di cui l’art. 12 comma 1 della **legge sismica**. L’esito di tali controlli viene trasmesso telematicamente alla **struttura tecnica competente** via P.E.C..
2. Il dirigente della **struttura tecnica competente** adempie a quanto disposto dagli articoli 96 e 97 del D.P.R. 380/01.
3. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal precedente comma 2, per consentire la verifica del rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, la **struttura tecnica competente**, entro **novanta giorni (90 giorni)** dalla consegna telematica del verbale del comma 1, chiede al responsabile o all’attuale proprietario, la documentazione tecnica necessaria.

4. La documentazione richiesta, di cui al comma 3, deve essere caricata e compilata come **denuncia dei lavori già eseguiti** all'interno della piattaforma regionale.
5. Ad ogni **denuncia lavori già eseguiti** predisposta e consegnata telematicamente, viene assegnata la stessa numerazione di cui al comma 3 dell'art. 7 precedente.
6. Il provvedimento finale di autorizzazione di lavori già eseguiti, è adottato dal dirigente della struttura **tecnica competente**, entro il termine di **sessanta giorni** decorrenti dalla data di presentazione della documentazione.
7. Nel momento in cui viene formalizzata l'esistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione sismica, la **struttura tecnica competente** chiede al denunciante la presentazione della marca da bollo per il rilascio dell'atto finale.
8. Entro quarantacinque giorni (art. 8, comma 5, della **legge sismica**) dalla presentazione della denuncia dei lavori, il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, nonché l'eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali, l'integrazione della documentazione presentata, purché tale documentazione non sia già nella disponibilità o sia acquisibile autonomamente dell'amministrazione. Tale richiesta sospende il procedimento (ai sensi della l. 241/90 art 2, comma 7) per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il termine per l'iter procedurale, di cui al comma 6, riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
9. Nel caso che la documentazione integrativa trasmessa non sia soddisfacente, il procedimento si intende ancora sospeso fino al perfezionamento di quanto richiesto. Tale mancanza può essere confermata con un'ulteriore richiesta da parte del responsabile del procedimento.
10. Qualora a seguito di istruttoria emerga la necessità di eseguire interventi indispensabili per la conformità alle NTC vigenti verrà richiesta la presentazione del relativo progetto di adeguamento; i termini si intendono interrotti e il termine iniziale decorrerà dalla data di ricevimento di detto progetto.
11. A conclusione dell'istruttoria, in caso di accertata conformità alle NTC vigenti, il Dirigente della **struttura tecnica competente** rilascia l'**autorizzazione di lavori già eseguiti**.
12. Tale provvedimento finale viene notificato alla Procura della Repubblica Territoriale ai sensi del art.96 del DPR.380/2001.
13. Nella fase istruttoria è consentito eseguire "**trasmissioni volontarie**" che aggiungono nuovi elementi o modificano quanto presentato e che possono comportare ulteriori valutazioni istruttorie, il termine dei **sessanta giorni**, può riprendere a decorrere per intero dalla data di ricevimento di tale documentazione.

Art. 13 – Conclusioni e precisazioni

Tutti i procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della **legge sismica** (L.R. 01/18), vengono istruiti dagli uffici regionali se si giunge alla conclusione nel termine massimo di 5 anni (in analogia alla scadenza prevista all'art. 2 comma 5); alla scadenza di detto termine, le pratiche ancora aperte saranno trasferite alla nuova struttura tecnica competente territorialmente.

Con successivo atto del dirigente del Servizio regionale, competente in materia antisismica, sarà approvata la modulistica di cui all'art. 6 e 10 delle presenti linee guida e quella relativa agli atti interni della struttura tecnica competente, da pubblicare all'interno della piattaforma regionale.

Allegati:

- **Allegato 1 – 2018_LR01_Elenco_comuni_italiani_01_gennaio_2018;**
- **Allegato 2 – Contenuti del primo corso di formazione;**
- **Allegato 3 – Funzionalità richieste al sistema informativo integrato;**
- **Allegato 4 – Tabella contributi istruttori;**

ELENCO COMUNI
DELLA REGIONA MARCHE
RIFERITO AL CENSIMENTO ISTAT ANNO 2011
AGGIORNATO AL 01 Gennaio 2018

LEGENDA

COMUNE = comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

COMUNE = comuni con popolazione inferiori a 5.000 abitanti che possono avvalersi della struttura tecnica regionale

PROVINCIA DI PESARO URBINO			
Codice Comune formato alfanumerico	Denominazione corrente	Popolazione legale 2011 (09/10/2011)	
1	041044	Pesaro	94.237
2	041013	Fano	62.901
3	041067	Urbino	15.501
4	041068	Vallefoglia	14.814
5	041069	Colli al Metauro	12.166
6	041029	Mondolfo	11.735
7	041015	Fossombrone	9.858
8	041007	Cagli	9.013
9	041014	Fermignano	8.615
10	041065	Tavullia	7.866
11	041010	Cartoceto	7.850
12	041066	Urbania	7.077
13	041036	Montelabbate	6.719
14	041043	Pergola	6.555
15	041019	Gabicce Mare	5.845
16	041070	Terre Roveresche	5.624
17	041051	San Costanzo	4.841
18	041020	Gradara	4.758
19	041001	Acqualagna	4.496
20	041057	Sant'Angelo in Vado	4.107
21	041028	Mondavio	3.929
22	041054	San Lorenzo in Campo	3.496
23	041059	Sassocorvaro	3.466
24	041045	Petriciano	2.814
25	041038	Monte Porzio	2.802
26	041034	Montefelcino	2.726
27	041030	Montecalvo in Foglia	2.700
28	041008	Cantiano	2.356
29	041047	Piandimeleto	2.146
30	041027	Mombaroccio	2.134
31	041049	Piobbico	2.109
32	041023	Macerata Feltria	2.072
33	041002	Apecchio	2.013
34	041032	Monteciccardo	1.686
35	041009	Carpegna	1.670
36	041003	Auditore	1.624
37	041058	Sant'Ippolito	1.574
38	041022	Lunano	1.528
39	041060	Sassofeltrio	1.445
40	041025	Mercatello sul Metauro	1.437
41	041018	Frontone	1.348
42	041033	Montecopiolo	1.175
43	041035	Monte Grimano Terme	1.166
44	041026	Mercatino Conca	1.108
45	041061	Serra Sant'Abbondio	1.099
46	041016	Fratte Rosa	1.017
47	041064	Tavoleto	894
48	041005	Belforte all'Isauro	788
49	041041	Peglio	735
50	041048	Pietrarubbia	689
51	041031	Monte Cerignone	678
52	041006	Borgo Pace	643
53	041021	Isola del Piano	635
54	041017	Frontino	313

PROVINCIA DI ANCONA			
Codice Comune formato alfanumerico	Denominazione corrente	Popolazione legale 2011 (09/10/2011)	
1	042002	Ancona	100.497
2	042045	Senigallia	44.361
3	042021	Jesi	40.303
4	042034	Osimo	33.991
5	042017	Fabriano	31.020
6	042018	Falconara Marittima	26.710
7	042010	Castelfidardo	18.645
8	042014	Chiaravalle	14.858
9	042022	Loreto	12.533
10	042027	Montemarciano	10.110
11	042019	Filottrano	9.622
12	042050	Trecastelli	7.577
13	042044	Sassoferrato	7.532
14	042006	Camerano	7.213
15	042035	Ostra	6.743
16	042030	Monte San Vito	6.706
17	042023	Maiolati Spontini	6.175
18	042015	Corinaldo	5.106
19	042003	Arcevia	4.914
20	042001	Agugliano	4.870
21	042016	Cupramontana	4.838
22	042008	Castellbellino	4.763
23	042038	Polverigi	4.327
24	042043	Santa Maria Nuova	4.199
25	042013	Cerreto d'Esi	3.967
26	042048	Sirolo	3.856
27	042046	Serra de' Conti	3.722
28	042032	Numana	3.716
29	042012	Castelplanio	3.482
30	042036	Ostra Vetere	3.471
31	042025	Monsano	3.353
32	042029	Monte Roberto	3.026
33	042047	Serra San Quirico	2.967
34	042007	Camerata Picena	2.419
35	042049	Staffolo	2.290
36	042005	Belvedere Ostrense	2.288
37	042026	Montecarotto	2.080
38	042041	San Marcello	2.069
39	042040	Rosora	1.988
40	042031	Morro d'Alba	1.977
41	042033	Offagna	1.880
42	042020	Genga	1.875
43	042011	Castelleone di Suasa	1.702
44	042004	Barbara	1.408
45	042024	Mergo	1.083
46	042042	San Paolo di Jesi	902
47	042037	Poggio San Marcello	731

PROVINCIA DI MACERATA			
Codice Comune formato alfanumerico	Denominazione corrente	Popolazione legale 2011 (09/10/2011)	
1	043023	Macerata	42.019
2	043013	Civitanova Marche	40.217
3	043044	Recanati	21.416
4	043053	Tolentino	20.336
5	043043	Potenza Picena	15.843
6	043015	Corridonia	15.322
7	043047	San Severino Marche	13.018
8	043042	Porto Recanati	11.495
9	043012	Cingoli	10.509
10	043033	Morrovalle	10.287
11	043024	Matelica	10.178
12	043054	Treia	9.745
13	043031	Monte San Giusto	8.071
14	043026	Montecassiano	7.185
15	043028	Montecosaro	6.918
16	043007	Camerino	6.902
17	043041	Pollenza	6.583
18	043025	Mogliano	4.773
19	043009	Castelraimondo	4.741
20	043003	Appignano	4.212
21	043030	Montelupone	3.658
22	043046	San Ginesio	3.644
23	043029	Montefano	3.555
24	043049	Sarnano	3.367
25	043055	Urbisaglia	2.712
26	043022	Loro Piceno	2.481
27	043002	Apiro	2.421
28	043016	Esanatoglia	2.147
29	043036	Petriolo	1.977
30	043004	Belforte del Chienti	1.860
31	043006	Caldarola	1.839
32	043019	Fiuminata	1.497
33	043038	Pieve Torina	1.483
34	043048	Sant'Angelo in Pontano	1.483
35	043014	Colmurano	1.278
36	043039	Pioraco	1.250
37	043057	Visso	1.180
38	043035	Penna San Giovanni	1.154
39	043052	Serravalle di Chienti	1.085
40	043058	Valfornace	1.051
41	043051	Serrapetrona	1.008
42	043034	Muccia	929
43	043021	Gualdo	868
44	043045	Ripe San Ginesio	860
45	043032	Monte San Martino	792
46	043017	Fiastra	700
47	043020	Gagliole	655
48	043008	Camporotondo di Fiastrene	589
49	043011	Cessapalombo	546
50	043050	Sefro	431
51	043056	Ussita	420
52	043010	Castelsantangelo sul Nera	310
53	043040	Poggio San Vicino	297
54	043005	Bolognola	161
55	043027	Monte Cavallo	149

PROVINCIA DI FERMO			
Codice Comune formato alfanumerico	Denominazione corrente	Popolazione legale 2011 (09/10/2011)	
1	109001	Fermo	37.016
2	109002	Porto Sant'Elpidio	25.324
3	109003	Sant'Elpidio a Mare	16.968
4	109004	Porto San Giorgio	15.957
5	109005	Montegranaro	13.153
6	109006	Monte Urano	8.283
7	109007	Montegiorgio	6.965
8	109008	Amandola	3.709
9	109009	Falerone	3.395
10	109010	Grottazzolina	3.287
11	109011	Altidona	3.234
12	109012	Pedaso	2.771
13	109013	Monte San Pietrangeli	2.547
14	109014	Petritoli	2.440
15	109015	Monterubbiano	2.351
16	109016	Servigliano	2.347
17	109017	Torre San Patrizio	2.078
18	109018	Rapagnano	2.044
19	109019	Campofione	1.951
20	109020	Montappone	1.749
21	109021	Ponzano di Fermo	1.708
22	109022	Magliano di Tenna	1.426
23	109023	Santa Vittoria in Matenano	1.422
24	109024	Montefortino	1.214
25	109025	Lapedona	1.175
26	109026	Montottone	1.011
27	109027	Franca Villa d'Ete	1.009
28	109028	Massa Fermana	1.002
29	109029	Montelparo	861
30	109030	Monte Giberto	815
31	109031	Ortezzano	791
32	109032	Monte Vidon Corrado	777
33	109033	Monsampietro Morico	682
34	109034	Belmonte Piceno	664
35	109035	Moresco	605
36	109036	Monte Vidon Combatte	459
37	109037	Montefalcone Appennino	445
38	109038	Monteleone di Fermo	436
39	109039	Monte Rinaldo	397
40	109040	Smerillo	389

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO			
Codice Comune formato alfanumerico	Denominazione corrente	Popolazione legale 2011 (09/10/2011)	
1	044007	Ascoli Piceno	49.958
2	044066	San Benedetto del Tronto	46.963
3	044023	Grottammare	15.615
4	044045	Monteprandone	12.211
5	044020	Folignano	9.302
6	044011	Castel di Lama	8.470
7	044071	Spinetoli	7.108
8	044017	Cupra Marittima	5.378
9	044054	Offida	4.955
10	044031	Monsampolo del Tronto	4.563
11	044063	Ripatransone	4.341
12	044002	Acquaviva Picena	3.848
13	044014	Colli del Tronto	3.566
14	044015	Comunanza	3.204
15	044001	Acquasanta Terme	3.050
16	044012	Castignano	2.947
17	044027	Maltignano	2.483
18	044013	Castorano	2.322
19	044032	Montalto delle Marche	2.260
20	044036	Montefiore dell'Aso	2.180
21	044073	Venarotta	2.146
22	044064	Roccafluvione	2.061
23	044005	Appignano del Tronto	1.852
24	044029	Massignano	1.655
25	044021	Force	1.428
26	044006	Arquata del Tronto	1.287
27	044010	Carassai	1.116
28	044016	Cossignano	1.015
29	044065	Rotella	936
30	044044	Montemonaco	635
31	044038	Montegallo	573
32	044034	Montedinove	505
33	044056	Palmiano	214

OGGETTO: contenuti del primo corso di formazione ai sensi dell'art. 3, co. 2 lettera a) e dell'art. 15, co. 1 lettera a)

1. PERICOLOSITÀ SISMICA, AZIONI SISMICHE, PROGETTAZIONE PRESTAZIONALE, Criteri generali di progettazione antisismica (ductilità locale e globale, capacity design, fattore di struttura, esempi applicativi); caratteristiche generali degli edifici (regolarità; elementi strutturali secondari, elementi non strutturali, influenza tamponature: l'importanza del comportamento degli elementi non strutturali quali parte integrante della progettazione ed analisi sismica di un edificio), Modellazione della struttura. Tipi di analisi. Esempi applicativi.
2. Materiali e Prodotti da Costruzione secondo le NTC. Competenze del direttore dei lavori in fase di accettazione dei materiali.
3. Progettazione edifici in c.a. per azioni sismiche. Esempi applicativi.
4. Costruzioni di edifici industriali prefabbricati in calcestruzzo. Esempi Applicativi.
5. Costruzioni e ponti con isolamento sismico. Esempi applicativi.
6. Progettazione ed adeguamento dei ponti in zona sismica. Esempi applicativi.
7. Impostazione e controllo del progetto di edifici antisismici. Esempi applicativi.
8. Il capitolo 10 delle NTC 2018 - redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo: cosa richiedere al progettista strutturale?
9. Progettazione geotecnica in zona sismica. Esempi applicativi.
10. Edifici esistenti in c.a.: Livelli di conoscenza, fattori di confidenza, valutazione della sicurezza sismica e classificazione degli interventi (intervento locale, miglioramento, adeguamento). Metodi di analisi e criteri di verifica. Controllo del progetto di edifici antisismici in c.a. secondo le NTC 2018. Esempi applicativi.
11. Edifici esistenti in muratura: livelli di conoscenza, fattori di confidenza, valutazione della sicurezza sismica e metodi di intervento (intervento locale, miglioramento, adeguamento). Diagnosi dei dissesti delle costruzioni murarie; analisi dei meccanismi locali; l'analisi della sicurezza, l'individuazione dei provvedimenti più idonei per il ripristino, il restauro, il consolidamento, ed il rinforzo di tali costruzioni. Aggregati edilizi. Interventi sui beni vincolati. Metodi di analisi e criteri di verifica. Esempi applicativi.
12. Edifici misti. Metodi di analisi e criteri di verifica. Esempi applicativi.
13. Progettazione delle strutture in legno in zona sismica. Esempi applicativi.
14. Progettazione delle strutture in acciaio in zona sismica. Esempi applicativi. Problematica del riuso delle strutture in acciaio.
15. Qualificazione e progettazione degli interventi in c.a., c.a.p. e murarie mediante materiali FRP e FRCM.
16. Competenze professionisti (geometri, ingegneri, architetti).
17. Direzione dei lavori, Collaudo statico e collaudo statico in corso d'opera delle opere strutturali ai sensi del cap. 9 delle NTC 2018.

Allegato 3 – Funzionalità richieste al sistema informatico integrato

1. La piattaforma regionale da realizzare, per l'applicazione della L.R. 01/18, deve prevedere quanto di seguito riportato.
2. Alla piattaforma regionale per la sismica si assegna il seguente acronimo “**D.O.M.U.S.**” che sta’ per Deposito On-line Marche Unificato per la Sismica.
3. La piattaforma deve gestire l’intero procedimento dell’autorizzazione sismica;
4. La piattaforma deve prevedere due configurazioni diverse, una front-office, per gli utenti esterni e un front-end, per la gestione e per il rilascio dell’autorizzazione sismica da parte dell’ufficio tecnico competente.

5. **FRONT-OFFICE:**

- i. Il front-office deve avere la funzionalità di una scrivania virtuale (desktop) e un archivio per gli utenti esterni, semplice da utilizzare e di facile comprensione.
- ii. All’utente esterno deve essere consentito, tramite “moduli” di ricerca, la possibilità di trovare i “**titolo dell’intervento**” (o **fascicolo dell’intervento**) di interesse e poter fare delle **azioni** necessarie per portare al termine il procedimento avviato.

Esempio:

Antefatto: “progetto autorizzato”;

fatto: si vuol presentare una variante o la fine lavori o una comunicazione/aggiornamenti;

Azioni possibili: tramite lo strumento della **ricerca**, viene trovato il “fascicolo progetto” interessato e tramite altre *azione* specifiche si effettua la presentazione di una della documentazione riportate nel “fatto”.

Esempio 2:

Antefatto: progetto non ancora autorizzato;

fatto: si vuole apportare una modifica o presentare un chiarimento al progetto che in fase di iter autorizzativo;

Azioni possibili: la piattaforma deve consentire solo la “*trasmissione volontaria*”.

- iii. Qualsiasi utente esterno deve avere la possibilità di accesso tramite uno qualunque degli accreditamenti validi oggi (SPID, Choesion, ecc).
- iv. Il **titolo dell’intervento (o fascicolo elettrico)** si può definire come una sintesi dei “**fascicolo dell’intervento**” e può essere costituito da i seguenti dati: numero progetto, oggetto lavori (max 250caratteri), ubicazione (comune, indirizzo), committente, stato della pratica, responsabile del procedimento o istruttore. Ad esso vengono associate delle **azioni** ed eventualmente la data scadenza del procedimento e/o presentazione integrazione.
- v. La piattaforma deve consentire all’utente esterno la compilazione di appositi “moduli” (pagine web) per inserire informazioni necessarie per arricchire e creare i “**fascicolo dell’intervento**” che si suddividono in:

1. *Descrizione dell’intervento:* tipo di intervento, oggetto dei lavori, comune e ubicazione dei lavori, dati catastali, coordinate geografiche, caratteristiche strutturali, ecc.;

2. *Anagrafica del committente:* si distingue in

- a) persona fisica: nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, comune e indirizzo di residenza, tel/cell, e-mail e/o PEC (se posseduta);
- b) persona giuridica: ragione sociale/intestazione, codice fiscale/ partita Iva, comune e indirizzo di domicilio, telefono, e-mail e/o PEC (se posseduta) e legale rappresentante (distinto in: legale rappresentante, amministratore di

- condominio, altro), con i dati di quest'ultimo nome e cognome, codice fiscale, comune e indirizzo di residenza, tel/cell, e-mail e/o PEC.
3. *Anagrafica dei tecnici incaricati*: titolo di studio, nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, comune e indirizzo di residenza, comune e indirizzo dello studio, numero e organo di iscrizione professionale, tel/cell, e-mail e/o PEC .
4. *Anagrafica dell'esecutore dei lavori o impresa*: intestazione, codice fiscale/ partita Iva, comune e indirizzo di domicilio, telefono, e-mail e/o PEC e legale rappresentante, con i dati di quest'ultimo nome e cognome, codice fiscale, comune e indirizzo di residenza, tel/cell, e-mail e/o PEC.
- vi. A quei dati che nel tempo possono essere aggiornati, ad eccezione della *“Descrizione dell'intervento”*, va associato un numero di progetto nello specifico un numero progressivo annuale, preceduto all'identificativo ISTAT della Provincia e del Comune (**ISTAT/nnnn/aaaa**) – esempio: progetto 50 del 01/03/2018 nel comune di Ancona = 042002/0050/2018. L'identificativo accompagna per sempre il progetto anche con la presentazione di varianti successive.
- vii. Al **titolo dell'intervento**, devono essere associati dei documenti/elaborati, che a seconda della **fase** (equivalente ad **azioni**), sono presentati. Le fasi si possono suddividere così:
- a) Denuncia dei lavori o istanza per il rilascio dell'autorizzazione sismica ed allegati;
 - b) Comunicazione inizio lavori;
 - c) Denuncia lavori di progetti in variante o Varianti strutturali;
 - d) Comunicazioni e aggiornamenti;
 - e) Fine lavori o presentazione R.S.U. o C.R.E.;
 - f) Collaudo statico ove previsto.
- viii. **Fase A – autorizzazione sismica:**
1. La piattaforma deve consentire:
 - a) Azione iniziale: creare **nuova istanza**, eventualmente creare i primi dati che costituiscono il **titolo dell'intervento**;
 - b) Prima denuncia o prima variante a progetti depositati prima dell'avvio della piattaforma informatica D.O.M.U.S. o denuncia di lavori già eseguiti: compilazione dei dati necessari per creare il **“fascicolo dell'intervento”** e necessari per creare i contenuti della **“denuncia dei lavori”**; Azione **“Nuova denuncia dei lavori”** oppure Azione **“Prima variante a progetto non digitale”** oppure **“Nuova denuncia di lavori già eseguiti”**
 - c) A seguito del punto precedente, deve consentire il caricamento dei documenti/elaborati (progetto architettonico, progetto strutturale, ecc...) relativi ai **“fascicolo dell'intervento”**; sub-azione **“Salva”**
 - d) Conclusi i due punti precedenti, possibilità di creare la **“denuncia dei Lavori”** (documento preimpostato) e l'**elenco dei documenti caricati** (documento automatico); sub-azione **“Crea documenti”**
 - e) Infine caricare la **“denuncia dei Lavori”** e inviare alla struttura tecnica competente; sub-azione **“invio denuncia”**
 - f) Possibilità di presentare delle **“trasmissioni volontarie”**, fino al 53° giorno della presentazione della denuncia. Trasmissioni che non sono precedute da una richiesta integrazioni da parte della struttura tecnica competente; sub-azione **“trasmissioni volontarie”**
 - g) Per effettuare la **“trasmissioni volontarie”**, la piattaforma deve consentire due tipi di invio:

- a. Una semplice **nota** (documento preimpostato o no) senza **allegati**, che dopo caricata può essere inviata;
 - b. Caricare prima gli **allegati** (documenti, elaborati) e a seguito di quanto caricato creare una **lettera di trasmissione** (documento preimpostato), in cui sono riportati l'elenco dei documenti allegati (codice ascii);
 - h) Possibilità di presentare la **documentazione integrativa**, richiesta a seguito della nota inviata dalla struttura tecnica competente; sub-azione: **"Integrazione"**.
 - i) Per consentire questo è necessario far prima caricare gli **allegati** (i documenti/elaborati) richiesti, a seguito di quanto caricato creare una **lettera di trasmissione**, in cui sono riportati l'elenco dei documenti allegati (codice ascii) e correggere "l'elenco dei documenti caricati";
 - j) Per le trasmissioni volontarie e anche per l'integrazione deve essere consentita la possibilità di sostituire i documenti iniziali, senza però perderne traccia;
 - k) Poter presentare **osservazioni** (si intende memorie con possibilità di allegati) dopo l'eventuale attivazione della procedura amministrativa dell'art. 10bis della 241/90; tale fase è preceduta da una nota della struttura tecnica competente; sub-azione: **"osservazioni"**;
 - l) Caricamento della dichiarazione dell'utilizzo della marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione sismica; sub-azione: **"Richiesta rilascio copia autorizzazione"**
 - m) Ricevere/vedere l'autorizzazione sismica.
 - n) Scaduti i termini dei **60 giorni** consentire all'utente esterno di richiedere il potere sostitutivo; (sub-azione: **"Richiesta potere sostitutivo"**)
- ix. **Fase B – Comunicazione inizio lavori:**
- a) Primo passo cercare il **titolo dell'intervento**, poi tramite l'azione **"comunicazione inizio lavori"**; Possibilità, sempre da parte dell'utente esterno, dopo il rilascio dell'autorizzazione sismica, comunicare o tramite una semplice nota o direttamente nella piattaforma la **data inizio dei lavori**. (dato necessario per poter eseguire l'eventuale sopralluogo).
- x. **Fase C – Denuncia dei lavori per progetti in variante**, analogo procedimento sopra, fatta dopo la ricerca del **titolo dell'intervento** e tramite un'azione **"variante strutturale"**.
- xi. **Fase D – Comunicazioni e aggiornamenti** eventuali allegati: azione che deve essere attiva solo se sono conclusi gli iter dell'autorizzazione, o del rilascio dell'attesto del RSU o la presa d'atto della CRE e del **collaudo statico**, altrimenti si deve configurare come una "trasmissioni volontarie":
- a) Cercare il **titolo dell'intervento**, poi tramite l'azione **"Comunicazioni e aggiornamenti"**
 - b) Possibilità per l'utente esterno, di caricare prima gli allegati poi creare la **lettera di trasmissione** dove sono riportate in elenco i documenti presentati e il codice ascii, ed eventuali note da parte di chi trasmette.
 - c) Oppure in caso di variazione dei soggetti coinvolti possibilità di correggere i nominativi (proposta) e poi creare la **nota** con cui si comunica tale modifica e caricare la nota (conferma) che conferma la variazione, sempre con la possibilità di allegare documenti.

- d) Deve essere consentita la possibilità di sostituire i documenti, senza però perderne traccia;
 - e) Vedere la presa d'atto.
- xii. **Fase E** – Fine lavori, a seconda del tipo di denuncia dei lavori si possono avere due percorsi distinte, la presentazione o della relazione struttura ultima (RSU) o del certificato di regolare esecuzione (CRE), in ogni caso si ha:
- 1. Considerato che sono **modelli standard** e che il documento deve mantenere un numero di 4 pagine al massimo, può essere utile creare **“moduli compilabili”** on-line dove aggiungere allegati e stampare (creare documento in pdf/a) un documento finale costituito solo dalle parti necessarie. Procedimento:
 - a) Cercare il **titolo dell'intervento**, poi tramite l'azione **“fine dei lavori”**;
 - b) Compilare il modulo on line e, dove è richiesto, caricare allegati con possibilità di aggiungere note;
 - c) Creare il documento finale, caricarlo ed inviarlo;
 - d) Presentazione eventuali integrazioni accompagnate da una **lettera di trasmissione** pre-impostata nel sistema; sub-azione: **“Integrazione”**.
 - e) Ricevere/vedere l'atteso o la sola presa d'atto.
 - f) Possibilità di presentare delle **“trasmissioni volontarie”**, fino a che non è rilasciato l'attestato o la presa d'atto. Tali trasmissioni non sono precedute da una richiesta integrazioni da parte della struttura tecnica competente; sub-azione **“trasmissioni volontarie”**
- xiii. **Fase F** – Collaudo statico:
- a) Cercare il **titolo dell'intervento**, poi tramite l'azione **“Collaudo statico”**;
 - b) Compilare il modello on line, così da creare un documento in cui sono riportati solo le parti essenziali;
 - c) Presentazione eventuali chiarimenti richiesti; sub-azione: **“Integrazione”**.
 - d) Vedere la presa d'atto.
 - e) Possibilità di presentare delle **“trasmissioni volontarie”**, fino a che non è fatta la presa d'atto. Tali trasmissioni che sono precedute da una richiesta integrazioni da parte della struttura tecnica competente; sub-azione **“trasmissioni volontarie”**
- xiv. **Fase G** – **Replica progetto**: in caso di **rigetto** della denuncia dei lavori, consentire all'utente esterno di ripresentare la documentazione già presente nella piattaforma, senza dover ricaricare di nuovo i documenti, ad eccezione della denuncia dei lavori (istanza) che deve essere ricaricata. Azione: **“Riproponi la denuncia lavori”**

Senza distinzione delle fasi il sistema deve consentire all'utente di vedere il protocollo dei documenti principali e la fase in cui si trova il fascicolo.

Nel caso della denuncia dei lavori presentata anche ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01 la piattaforma deve controllare, tramite il confronto della P.IVA o del C.F., che sia soggetto distinto il committente (ragione sociale) dall'esecutore dei lavori, nonché dal rappresentante dell'esecutore dei lavori. Nel caso in cui risulti una verifica positiva, la piattaforma deve bloccare/vietare l'inoltro dell'istanza (denuncia dei Lavori) senza che sia caricata la terna dei collaudatori (ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/01);

La piattaforma deve verificare automaticamente che gli elaborati siano firmati dal progettista e del direttore dei lavori;

La piattaforma deve verificare automaticamente la documentazione minima da presentare, obbligatoria per la prima denuncia dei lavori; nel caso si verifichi la carenza di alcuni documenti deve bloccare l'inoltro della denuncia dei lavori (istanza) e comunicare cosa manca per il completamento della documentazione. Per le varianti non ci sono documenti minimi, ad eccezione del versamento del contributo istruttorio e dell'elenco dei documenti.



Elenco documentazione richiesta		
<i>Allegato</i>	<i>Documento</i>	<i>Firmato da</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Denuncia dei lavori	• Committente e Esecutore dei lavori (se dovuto)
<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione della Marca da Bollo	• Operatore accreditato
<input checked="" type="checkbox"/>	elenco degli elaborati	• Committente o Operatore accreditato
<input checked="" type="checkbox"/>	Delega	• Committente
<input checked="" type="checkbox"/>	Calcolo versamento	• Operatore
<input checked="" type="checkbox"/>	Ricevuta versamento	•
<input checked="" type="checkbox"/>	Asseverazione del progettista strutturale	• Progettista strutturale
<input checked="" type="checkbox"/>	Progetto architettonico	• Progettista architettonico • Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Relazione tecnica illustrativa	• Progettista strutturale • Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Relazione sui materiali	• Progettista strutturale • Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Relazione di Calcolo	• Progettista strutturale • Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi	• Progettista strutturale • Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Relazione sulle fondazioni	• Progettista strutturale • Direttore dei lavori strutturali
<input checked="" type="checkbox"/>	Piano di manutenzione della struttura	• Progettista strutturale • Direttore dei lavori strutturali
<input type="checkbox"/>	Relazione geotecnica	• Progettista strutturale oppure dal Geologo • Direttore dei lavori strutturali
<input type="checkbox"/>	Relazione geologica	• Geologo • Direttore dei lavori strutturali
<input type="checkbox"/>	Relazione di Calcolo degli elementi prefabbricati	• progettista strutturale degli elementi prefabbricati in serie • direttore tecnico di stabilimento
<input type="checkbox"/>	Elaborati grafici esecutivi e Particolari costruttivi dei prefabbricati	• progettista strutturale degli elementi prefabbricati in serie • direttore tecnico di stabilimento
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione del collaudatore statico	• Collaudatore

Per il primo deposito di nuovi progetti è **obbligatoria**, come documentazione minima, la **presentazione degli elaborati sopra indicati con il simbolo** . Per le varianti si devono presentare solo i documenti che variano rispetto al progetto originario.

A
A

6. FRONT-END:

- i. Il primo passo per il front-end deve prevedere una gerarchia, che consiste in:
 1. il dirigente o il referente o la posizione di funzione o un **addetto specifico** deve avere la possibilità di smistare i procedimenti agli istruttori: il sistema deve prevedere lo smistamento in modo equo delle pratiche; per fare questo l'addetto deve poter avere visibile nel sistema il carico di lavoro di ogni singolo istruttore per assegnare i progetti. Nel caso di presentazione di varianti il sistema deve evidenziare all'addetto il nominativo dell'istruttore che ha eseguito le precedenti istruttorie e deve essere libera la possibilità di assegnare sempre a lui o ad un altro il procedimento. In ogni caso deve essere consentito anche variare l'istruttore in corso di istruttoria. L'addetto può essere colui che esegue la verifica formale della documentazione.
- ii. La piattaforma deve eseguire una primissima verifica formale che non fa inoltrare la pratica se non c'è la documentazione minima necessaria e se non sono firmati digitalmente i documenti.
- iii. L'istruttore deve poter vedere l'intero **titolo dell'intervento** riguardante il procedimento, tutti i protocolli e i relativi documenti che sono associati.
- iv. Funzione fondamentale per la piattaforma è la scansione delle tempistiche indicate dalla legge regione e dalle linee guida.
- v. La piattaforma sistema deve consentire di vedere tutti i contenuti del **"fascicolo dell'intervento"** e ogni singola fase che sono per l'autorizzazione sismica:
 - a) Denuncia dei lavori (prima istanza o nuova);
 - b) Comunicazione inizio lavori;
 - c) Denunci lavori di un progetto in variante;
 - d) Comunicazioni e aggiornamenti;
 - e) Fine lavori o presentazione R.S.U. o C.R.E.;
 - f) Collaudo statico ove previsto.
- vi. **Fase A - Istruttoria Autorizzazione sismica:**
 1. La piattaforma deve avere un vero e proprio scadenziario che mette in ordine per data di scadenza del procedimento i **"fascicoli elettronici" (titolo dell'intervento)** e poter fare la ricerca dei **"titolo dell'intervento"** (esempio verificare se un progetto è ancora sospeso).
 2. Il sistema deve consentire di poter verificare ogni singolo documento caricato, che corrisponda ai **"fascicolo dell'intervento"**, e verificare chi li ha firmati digitalmente, deve consentire di aprire i file, in fase di istruttoria, senza dover riverificare la firma (Aruba, file protettor, dike e ecc).
 3. Nella fase preliminare si deve poter fare o **l'avvio del procedimento** (sub-azione: **avvio del procedimento**) o respingere la pratica (sub-azione: **respingere l'istanza**), dopo una verifica sui documenti trasmessi.
 - a) In caso di avvio del procedimento, creare automaticamente una lettera standard in cui viene riportato quello stabilito dalla 241/90 (responsabile del procedimento, l'istruttore, scadenza dei termini, ecc.);
 - b) Invece nel caso in cui viene **"respinta"** (o rigetto) l'istanza, la piattaforma deve consentire la compilazione di un modulo in cui aggiungere le motivazioni richieste per legge (241/90), creare il documento, inviare alla firma del responsabile del procedimento ed infine notificarlo agli interessati.

A

In ogni caso trascorsi 15 giorni dall'arrivo della documentazione la piattaforma deve eseguire un avvio del procedimento automatico indicando come responsabile del procedimento o il dirigente o la posizione di funzione ove presente. Naturalmente la piattaforma deve prevedere una notifica urgente o al dirigente o alla p.o. della struttura.

4. Nel caso di presentazione di "**trasmissione volontaria**", consentire all'istruttore di:
 - a) **Accogliere** quanto trasmesso e quindi non si interrompe il procedimento; (sub-azione: **Proseguire istruttoria**)
 - b) **Riinizio dell'iter autorizzativo**, se l'istruttore ravvisa che quanto trasmesso comporta ulteriori valutazioni, i 60 giorni dell'autorizzazione ripartono da zero. (sub-azione: **Riinizio termini**)
 - c) **Sospensione della pratica (es. in caso di rinuncia della D.L. oppure sostituzione dell'impresa, senza indicare il/la nuovo/a)**
 - d) **Per le azioni a) e b) e c) il sistema deve inviare una comunicazione al professionista che ha presentato la pratica**
5. Entro il **45°giorno** del procedimento la norma consente all'istruttore poter "**richiedere integrazioni**", pertanto la piattaforma deve consentire la compilazione di una lettera di richiesta in cui inserire cosa deve essere integrato, inviarla alla firma del responsabile del procedimento ed infine notificarla, tramite la piattaforma, agli interessati. (sub-azione: **richiesta integrazione**).
6. Nel caso che la integrazione non soddisfa quanto richiesto, la piattaforma deve consentire la possibilità di riproporre la richiesta di integrazione (sub-azione: **riproporre richiesta integrazione**) che comporta la non ripresa dei termini (la sospensione continua).
7. La piattaforma deve scandire il termine in cui devono essere presentate le integrazioni (**30 giorni dalla notifica**).
8. Scaduti i **30 giorni**, la piattaforma deve farlo presente all'utente esterno e all'istruttore, che può applicare il 10bis della 241/90.
9. Quindi a seguito del punto precedente, la piattaforma deve consentire all'istruttore di caricare la nota di applicazione del 10bis della 241/90. (sub-azione: **Applicazione del 10bis della 241/90**). Ovvero compilarla (per legge devono essere indicati i motivi), caricarla, mandarla alla firma del responsabile del procedimento e notificarla tramite la piattaforma agli interessati.
10. La piattaforma deve scandire i **10 giorni** (tempo stabilito dalla 241/90) per presentare eventuali osservazioni, ed a seguito di ciò si può avere:
 - a) Non presentazione di alcuna osservazione e quindi automaticamente la piattaforma conclude il procedimento amministrativo;
 - b) Presentazione di osservazioni e accoglimento di tali deduzioni, quindi continua l'istruttoria (sub-azione: **Accolte le osservazioni**);
 - c) Presentazione di osservazioni non accoglimento di tali deduzioni, quindi conclusione con il **diniego** (sub-azione: **Diniego**);
 - d) Per le azioni b) e c) la piattaforma deve consentire la pre-compilazione di un modello in cui inserire le motivazioni e/o eventuali osservazioni/comunicazioni aggiuntive

11. La piattaforma deve consentire, o dopo la presentazione di integrazioni, che comporta la ripresa dei rimanenti giorni per rilasciare l'autorizzazione, e/o concludere il procedimento, tramite una istruttoria (contenuti da definire), che può sfociare in:
 - a) Proposta di diniego;
 - b) Autorizzazione sismica;
12. Il caso a del punto precedente, deve consentire l'attivazione della procedura dei punti 9, 10 precedenti (sub-azione: **Diniego**);
13. Invece per il caso b del punto 11, si conclude con una "proposta di autorizzazione" che va alla firma del dirigente; (sub-azione: **Proposta di autorizzazione**) – deve essere ben visibile la data di creazione della proposta; quest'ultima deve essere compilata su un modello predefinito e precompilato con i dati disponibili nel sistema.
14. Dopo la firma, del punto precedente, la piattaforma rimanda l'autorizzazione sismica al responsabile del procedimento che richiede all'utente esterno la marca da bollo per rilasciare l'atto. (sub-azione: **Richiesta marca da bollo**) – oppure potrebbe essere un automatismo della piattaforma nel momento in cui il dirigente firma l'autorizzazione;
15. Ricevuta la marca da bollo si mette in visione l'autorizzazione sismica (sub-azione: **rendi visibile l'autorizzazione**);
16. L'autorizzazione è rilasciata in **60 gg** escluse la sospensione e non comprende i punti 14 e 15.
17. Gli allegati caricati devono essere suddivisi in:
 - a) Documenti principali, che sono: denuncia lavori, richiesta integrazione, lettera di trasmissione delle integrazioni, lettera di trasmissione delle integrazioni volontarie. In altre parole tutti i documenti a cui è associato un protocollo;
 - b) Allegato ai documenti principali devono essere così identificati: in gruppi (progetto architettonico, progettato strutturale, ecc.); identificazione del documento/elaborato (Relazione tecnico illustrativa, relazione di calcolo, progetto strutturale, ecc.), la data di invio, il nome del file (comprensivo del documento in pdf.p7m) e il collegamento al documento stesso.
- vii. **Fase B - Comunicazione inizio lavori:**
 1. La piattaforma deve prevedere solo una presa d'atto automatica, in quanto non necessita di istruttoria; è a tutti gli effetti una semplice **notifica**.
- viii. **Fase C - Denuncia lavori di una variante strutturale ed allegati:** analogo procedimento dell'autorizzazione sismica (fase A).
- ix. **Fase D - Comunicazioni e aggiornamenti eventuali allegati:**
 1. Assegnata all'istruttore deve consentire di verificare il contenuto di quanto trasmesso e può sfociare nei seguenti casi:
 - a) La sola presa d'atto del contenuto (sub-azione: **Presa d'atto**);
 - b) Richiesta di integrazioni/chiarimenti (sub-azione: **Richiesta integrazioni**)
 - c) Comunicazione della necessità di presentazione di una denuncia di lavori per variante strutturale (sub-azione: **Comunicazione e presa d'atto**);
 2. Dopo il caso b c'è solo la presa d'atto (è sufficiente una spunta e un ok di conferma)
- x. **Fase E - Fine lavori o presentazione R.S.U. o C.R.E:**
 1. La piattaforma, dal momento della presentazione della denuncia dei lavori, deve stabilire automaticamente il tipo di fine lavori da presentare, che comporta due distinte procedure:
Rilascio Attestato per la RSU:

Assegnata all'istruttore o ad un addetto deve consentire di verificare il contenuto della RSU e può sfociare nei seguenti casi:

- a) Rilascio attestato di deposito (modello standard automatico creato dalla piattaforma). (sub-azione: **Rilascio attestato**);
- b) Richiesta di integrazioni/chiarimenti (sub-azione: **Richiesta integrazioni**);
- c) Dopo l'integrazione rilascio dell'attesto di deposito (sub-azione: **Rilascio attestato**) previa verifica di quanto trasmesso e dell'eventuale interlocuzione aggiuntiva;
- d) Valutazione della documentazione trasmessa tramite le "trasmissione volontaria";

Presa d'atto della presentazione della C.R.E.:

Assegnata all'istruttore o ad un addetto deve consentire di verificare il contenuto della CRE e può sfociare nei seguenti casi:

- a) La sola presa d'atto del contenuto (sub-azione: **Presa d'atto**);
- b) Richiesta di integrazioni/chiarimenti (sub-azione: **Richiesta integrazioni**);
- c) Dopo l'integrazione la sola presa d'atto del contenuto (sub-azione: **Presa d'atto**) previa verifica di quanto trasmesso e dell'eventuale interlocuzione aggiuntiva;
- d) Valutazione della documentazione trasmessa tramite le "trasmissione volontaria";

xi. **Fase F – Collaudo statico:**

1. La piattaforma, dal momento della presentazione della denuncia dei lavori, deve stabilire automaticamente, in relazione alla tipologia di intervento, se il collaudo deve essere presentato.

Presa d'atto della presentazione del Collaudo statico:

- i. Assegnata all'istruttore deve consentire di verificarne il contenuto può sfociare nei seguenti casi:
 - a) La sola presa d'atto del contenuto (sub-azione: **Presa d'atto**);
 - b) Richiesta di integrazioni/chiarimenti (sub-azione: **Richiesta integrazioni**);
 - c) Dopo l'integrazione la sola presa d'atto del contenuto (sub-azione: **Presa d'atto**); previa verifica di quanto trasmesso e dell'eventuale interlocuzione aggiuntiva;
 - d) Valutazione della documentazione trasmessa tramite le "trasmissione volontaria";

Il sistema deve consentire all'ufficio, in ogni fase del procedimento, la possibilità di un caricamento manuale dei documenti, se arrivano in altro modo (es PEC istituzionale).

In ogni caso il sistema deve ben scandire, da l'una (front-office) e l'altra parte (front-end), le tempistiche e anche tramite "allarmi" che comunicano la scadenza di termini, come per esempio invio agli utenti esterni di email per comunicare scadenze di adempimenti a loro carico. In conclusione la piattaforma deve essere tarata per guidare l'utente esterno, per ridurre al minimo errore. Inoltre, è necessario che il sistema o piattaforma possa essere aggiornata e migliorata nel tempo.

- **Sia lato back-office o front-end e per risparmiare modifiche continue, è opportuno che il sistema consenta la possibilità di eseguire "stampa unione" o "Mail Merge" per i documenti che deve creare la struttura tecnica competente, anche tramite open source similari a SQL server.**


Verifica rispetto normativa sismica


Il procedimento per le verifiche di rispetto della norma sismica, ovvero l'adeguamento alla norma sismica di strutture già realizzate, è uguale per il front-office e front-end di quello per l'autorizzazione sismica, con l'eccezione che tra i documenti da trasmettere devono essere aggiunte le precedenti comunicazioni della struttura tecnica competente al responsabile o all'attuale proprietario e non si applica l'art. 10 bis della Legge 241/1990 e nel caso di conformità delle strutture esistenti il procedimento "salta" tutta la fase esecutiva.

Tra i soggetti coinvolti è da aggiungere un'altra figura (unica obbligatoria) ovvero il **tecnico verificatore dei lavori strutturali**.


Per maggiore chiarezza si allega lo schema del procedimento.

MA





(Handwritten signature)



* Si intende quando viene inviato: il primo deposito, le varianti strutturali, i certificati, le R.S.U., i collaudi, le integrazioni ai progetti, ecc.

** In istruttoria: si intende quanto **presa in carico dall'istruttore**

*** Esempio: rinuncia del direttore dei lavori senza nomina di uno nuovo

tipologie	Tariffario	Destinazione d'uso	IMPORTO MINIMO	Incremento per mc di intervento - fino a un max di 500mc (€/mc)	Incremento per mc di intervento - oltre i 500 mc, fino a un max di 1.000 mc (€/mc)	Incremento per mc di intervento - oltre i 1.000 mc, fino a un max di 3.000 mc (€/mc)	Incremento per mc di intervento - per volumi eccedenti i 3.000 mc (€/mc)	importo massimo
A1	NUOVE COSTRUZIONI	residenziale	€ 200,00	0,20	0,15	0,13	0,10	€ 2.000,00
A2		commerciale	€ 200,00	0,20	0,15	0,18	0,20	€ 2.500,00
A3		altri usi	€ 200,00	0,15	0,12	0,10	0,08	€ 1.500,00
B1	ADEGUAMENTO SISMICO	residenziale	€ 180,00	0,20	0,15	0,13	0,10	€ 2.000,00
B2		commerciale	€ 180,00	0,20	0,15	0,18	0,20	€ 2.500,00
B3		altri usi	€ 180,00	0,15	0,12	0,10	0,08	€ 1.500,00
C1	MIGLIORAMENTO SISMICO	residenziale	€ 180,00	0,20	0,15	0,13	0,10	€ 2.000,00
C2		commerciale	€ 180,00	0,20	0,15	0,18	0,20	€ 2.500,00
C3		altri usi	€ 180,00	0,15	0,12	0,10	0,08	€ 1.500,00
D1	RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE	residenziale	€ 200,00					
D2		commerciale	€ 200,00					
D3		altri usi	€ 200,00					
E	NUOVE COSTRUZIONI A CUI NON SIA APPLICABILE LA TARIFFA A VOLUME		€ 250,00					
F1	VARIANTI	residenziale	€ 100,00	€ 0,10	€ 0,08	€ 0,07	€ 0,05	€ 1.000,00
F2		commerciale	€ 80,00	€ 0,10	€ 0,08	€ 0,09	€ 0,10	€ 1.250,00
F3		altri usi	€ 80,00	€ 0,08	€ 0,06	€ 0,05	€ 0,04	€ 750,00
F	PONTI VIADOTTI, GALLERIE OPERE STRADALI		€ 300,00					
H	TURA DI PALI, MURI DI SOSTEGNO		€ 200,00					
I	ART. 14.3.a L.R. 01/18 - Progetti riferiti ad Interventi da realizzare a seguito di eventi calamitosi.		€ 0,00					
I	ART. 14.3.b L.R. 01/18 - nel caso di opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni, nel caso di opere realizzate da privati e donate ad enti pubblici o concesse ai medesimi in comodato gratuito.		€ 0,00					
L1	ART. 14.3.c L.R. 01/18 - Interventi di adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica necessari nei condoni edilizi nonché nei procedimenti relativi alle violazioni della normativa antisismica.	residenziale	€ 250,00					
L2		commerciale	€ 300,00					
L3		altri usi	€ 300,00					